

APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA PER IL PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

La realizzazione di un'organica integrazione tra formazione e lavoro, ratio che ha guidato il legislatore nella riforma di cui al d.lgs 81/2015, caratterizza anche la disciplina dell'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45, capo V d.lgs 81/2015).

La regolamentazione dell'istituto viene rimessa alle regioni, che agiranno semplicemente "sentite" le parti sociali.

Con riferimento alla Regione Sicilia, il processo attuativo della disciplina in materia di apprendistato di primo e terzo livello ha visto una condivisione piena con le parti sociali. Tale processo si è concluso con la deliberazione di giunta regionale del 22/12/2016 n. 428, con la quale la regione ha provveduto a recepire e a dare definitiva attuazione alle indicazioni del d.lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015, così delineando la propria disciplina in materia di apprendistato di primo e terzo livello.

L'intervento della regione giunge a conclusione di un iter attuativo che ha visto l'emanazione del decreto assessoriale del 20/06/2016 n. 3082 che disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato di primo, secondo e terzo livello e dei successivi accordi interconfederali regionali sottoscritti in data 07/12/2016, tra cui l'accordo interconfederale che disciplina l'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, siglato dalla Regione con l'associazione sindacale dei datori di lavoro Confprofessioni Sicilia in rappresentanza degli ordini professionali e le associazioni sindacali dei lavoratori CGIL CISL E UIL.

Infine, ad integrare e meglio specificare la disciplina è intervenuta la nota assessoriale prot. 2839/gab del 18/05/2017, rivolta a tutti gli ordini professionali della Regione Sicilia, in cui si riconosce l'importanza di alternare il periodo formativo con l'attività lavorativa al fine di ridurre " il disallineamento tra i profili in uscita dal sistema educativo e le professionalità richieste dal mondo del lavoro". La nota evidenzia, altresì, l'importanza dell'accordo del 07/12/2016 che rappresenta il collegamento tra le disposizioni del d.lgs 81/2015 e quelle previste dal CCNL Studi professionali che ha già disciplinato l'istituto con l'accordo del 17/04/2015, avente l'obiettivo di garantire la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale.

Quanto agli aspetti pratici, ai fini dell'attivazione di tale tipologia contrattuale, il titolare dello studio professionale, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dai rispettivi regolamenti ordinistici, dovrà sottoscrivere insieme all'apprendista-praticante (anch'esso in possesso dei requisiti previsti dai medesimi regolamenti), unitamente al contratto individuale di lavoro, il piano formativo individuale e un protocollo con l'ordine professionale di riferimento. La durata minima prevista è pari a 6 mesi, mentre la durata massima coincide con il periodo necessario al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica, ma comunque non può essere superiore a 18 mesi. L'accordo del 07/12/2016, la recente nota assessoriale del 18/05/2017 e le linee guida dell'ANPAL specificano nel dettaglio la disciplina con la previsione di modelli per consentire l'utilizzo e l'immediata applicazione dell'Istituto.

Come evidenziato nelle linee guida dell'ANPAL, i vantaggi connessi all'utilizzo del contratto sono diversi e rilevanti:

- **aspetti retributivi:** trattamento economico determinato in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento (40% per i primi 12 mesi e 50% per i mesi successivi e per i 12 mesi successivi alla conferma in servizio)
- **aspetti contributivi:** applicazione delle aliquote contributive ridotte previste per l'apprendistato
- **aspetti fiscali:** le spese sostenute per l'apprendista sono escluse dalla base imponibile IRAP
- **aspetti relativi alla formazione:** la formazione esterna non è obbligatoria e la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto

Ulteriore e importante vantaggio connesso all'utilizzo dell'istituto risiede nell'innovativa visione del rapporto con il praticante. La possibilità che lo stesso possa svolgere delle prestazioni lavorative (ancorchè limitate per quantità e qualità) durante lo svolgimento della pratica professionale. Infatti, il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro all'art. 1 c. 7 prevede l'obbligo del tirocinante di frequentare lo studio professionale per almeno 20 ore settimanali.....partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione...e al comma 10 ribadisce che il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.....di qualsiasi natura. Non viene contemplata, quindi, la possibilità per il praticante di svolgere attività lavorativa a meno che non sia oggetto di un diverso rapporto e inquadramento. Peraltro lo stesso nuovo codice deontologico trasmesso con circolare n.1136 del 22/09/2016 agli ordini territoriali, all'art. 21 prevede l'obbligo per il consulente di corrispondere al praticante "un rimborso spese forfettariamente concordato", tenendo nella debita considerazione quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo e cioè che il consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti "condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose".

La pattuizione del rimborso spese forfettario, previsto come obbligo per il consulente del lavoro, esclude che il praticante possa ricevere un compenso in conseguenza dello svolgimento di prestazioni lavorative ancorché limitate per quantità e qualità.

Tale previsione appare quindi in controtendenza rispetto alla portata innovativa dell'istituto dell'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e quindi rende necessario ed auspicabile un intervento per coordinare il regolamento del praticantato per l'accesso alla professione di consulente del lavoro con il predetto istituto, con riferimento anche ad alcuni aspetti quali:

- allineare le ore minime previste dal regolamento del praticantato (20 ore) con la previsione di un contratto di apprendistato part time pari al 60% dell'orario normale di lavoro previsto
- specificare cosa si intende per capacità strutturali e tecniche previste come requisiti in capo al datore di lavoro;
- determinare gli standard formativi minimi da indicare nel piano formativo individuale.

In conclusione, si tratta di un valido strumento per preparare i giovani all'attività professionale garantendo allo stesso tempo delle adeguate tutele, anche sotto il profilo economico e normativo. Allo stesso tempo questa interazione tra formazione e lavoro adeguatamente tutelata(e retribuita) potrebbe contribuire fortemente a motivare il praticante, costituendo un valido incentivo a svolgere un ruolo attivo nelle attività dello studio professionale, così da rappresentare un'importante risorsa, anche futura.